

Planta

un passo avanti...
...segui Planta.

Annuali Talee Orto & Aromi

Giovani piante di qualità, scelte, con cura, per il mercato Italiano. Tante novità in introduzione, come ogni anno, da oltre 30 anni.

Alcune
novità
2013



Annuali:

- Begonie giganti
- Vinca F1 rossa
- Impatiens Divine

Talee:

- Sun Patiens rosso
- Verbene PW
- Petchoa Supercal
- Begonia Crackling Fire

Orto & Aromi:

- Nuovi pomodori
- Basilici ornamentali
- OrtoBalcone

PLANTA S.S. • Via Brennero 45 - Bressanone (BZ) Tel. 0472/830000
Fax 0472/837691 www.planta.it • e-mail: info@planta.it

La sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

APPROFONDIMENTO

di GIANLUIGI NARIO
Agronomo - g.nario@libero.it

INDICE GENERALE

- 1 - La sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole *Marzo 2011, pag. 39*
 - 2 - Valutazione dei rischi e rischi da agenti fisici: il rumore *Aprile 2011, pag. 30*
 - 3 - Rischi da agenti fisici: vibrazioni e radiazioni solari *Maggio 2011, pag. 27*
 - 4 - Il rischio da movimentazione manuale dei carichi e il rischio biologico *Giugno 2011, pag. 27*
 - 5 - Il rischio chimico in agricoltura *Luglio-Agosto 2011, pag. 29*
 - 6 - I dispositivi di protezione individuale *Settembre 2011, pag. 65*
 - 7 - Il rischio elettrico *Ottobre 2011, pag. 35*
 - 8 - Il rischio da incendio *Novembre 2011, pag. 40*
 - 9 - La sorveglianza sanitaria e il primo soccorso aziendale *Dicembre 2011, pag. 34*
 - 10 - La segnaletica di sicurezza e l'uso del videoterminale *Gennaio-Febbraio 2012, pag. 35*
 - 11 - Il rischio meccanico (1ª PARTE) *Marzo 2012, pag. 41*
 - 12 - Il rischio meccanico (2ª PARTE) *Aprile 2012, pag. 34*
 - 13 - La valutazione dello stress lavoro-correlato *Maggio 2012, pag. 45*
 - 14 - Formazione, informazione e addestramento - Lavoratrici in gravidanza *Giugno 2012, pag. 33*
- APPROFONDIMENTO** - Il nuovo regolamento di prevenzione incendi *Settembre 2012, pag. 51*
- APPROFONDIMENTO** - Pannelli fotovoltaici *Ottobre 2012, pag. 30*
- APPROFONDIMENTO** - Cisterne del gasolio e bruciatori per serre *Marzo 2013, pag. 45*

L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e la sempre maggiore conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro ha portato ad uno studio sempre più approfondito in materia di infortuni e ad un ampliamento della casistica delle malattie professionali tabellate in agricoltura. Questo articolo di approfondimento vuole essere uno strumento di aiuto sia per il datore di lavoro che per il lavoratore al fine di poter gestire in modo corretto un caso di infortunio o di malattia professionale.

Il settore agricolo non è esente da casi di infortunio e malattie professionali (vedi «Il Floricoltore» di Dicembre 2011, pag. 34) dovuti principalmente alla conformazione dei terreni e dei luoghi di lavoro, alle diverse mansioni di lavoro e alla molteplicità delle produzioni e delle lavorazioni svolte nelle aziende. Vediamo, ancora una volta, la differenza che intercorre tra infortunio e malattia professionale:

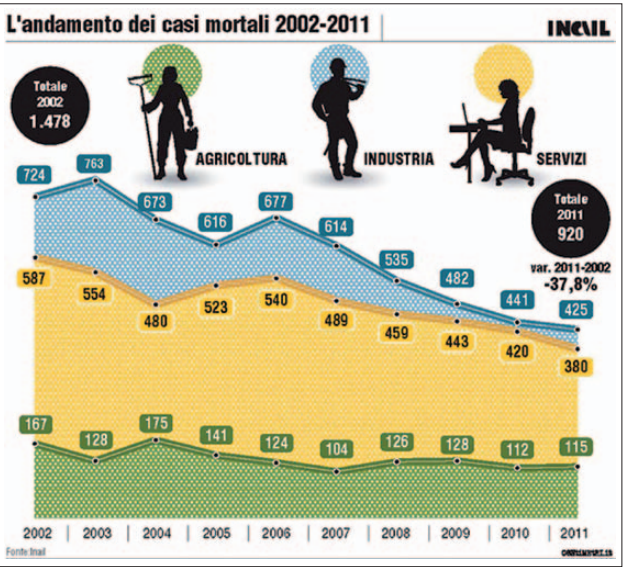
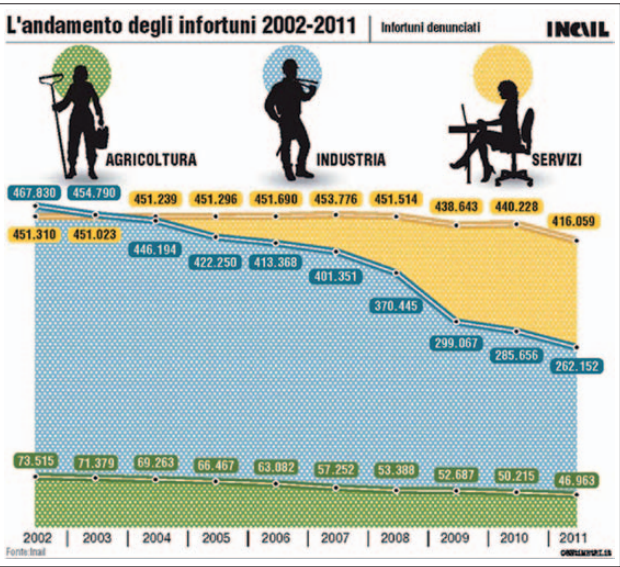
» **L'INFORTUNIO** è un evento lesivo traumatico immediato e violento (rottura di un arto, taglio di una mano, ustione, caduta dall'alto ecc.) che produce un danno (temporaneo o permanente) al lavoratore e che è riconducibile a motivi derivanti dal-



TABELLA 1 - Elenco non esaustivo delle principali malattie professionali tabellate in agricoltura*

LAVORAZIONI	MALATTIA	PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITÀ DALLA CESSAZIONE DELLA LAVORAZIONE
Trasporto, immagazzinamento e lavorazioni che espongono a polveri e/o farine di cereali.	ASMA BRONCHIALE: – polveri e farine di cereali – derivati animali: dermici (forfora, peli, piume), liquidi biologici (sangue e urine), escrementi; – pollini da coltivazioni di graminacee, oleacee composite (girasole); – spore fungine (alternaria, cladosporium, aspergilli, penicilli).	18 mesi
Allevamento, addestramento, accudienza e custodia di animali.		
Lavorazioni che espongono a pollini.		
Lavorazioni che espongono a: <i>Alternaria</i> , <i>Cladosporium</i> , aspergilli, penicilli.		
Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto (amianto).	MALATTIE DA ASBESTO (esclusa l'asbestosi): – placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda; – mesotelioma pleurico; – mesotelioma pericardico; – mesotelioma peritoneale; – mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo; – carcinoma polmonare.	Illimitato
Lavorazioni che espongono ad agenti chimici	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	6 mesi
Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico.	IPOACUSIA DA RUMORE	4 anni
Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.	MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO: – sindrome di Raynaud secondaria; – osteoartropatie (polso, gomito, spalla); – neuropatie periferiche.	1 anno 4 anni 4 anni
Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti)	ERNIA DISCALE LOMBARE	1 anno
Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci		
Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla dell'avambraccio, del gomito, della mano, movimenti ripetuti, azioni di presa mantenimento prolungato di posture incongrue	MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE: – tendinite; – borsite; – epicondilita; – sindrome del tunnel carpale.	Da 1 a 4 anni
Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio.	MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GINOCCHIO: – borsite; – tendinopatia del quadricipite femorale; – meniscopatia degenerativa.	2 anni
Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.		
Lavorazioni che espongono alle radiazioni UV e lavorazioni che espongono alle radiazioni solari	MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI U.V. COMPRESSE LE RADIAZIONI SOLARI	3 anni
Lavorazioni che espongono a composti azotati	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO CAUSATA DA: – composti azotati; – cera d'api, propoli; – derivati di piante e fiori (primule, crisantemi, gerani, tulipani).	6 mesi
Lavorazioni di apicoltura		
Lavorazioni di floricoltura		
Lavorazioni svolte prevalentemente all'aperto	MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI SOLARI: – cheratosi attiniche; – epitelomi cutanei delle sedi fotoesposte; – altre malattie causate dall'esposizione professionale alle radiazioni solari	2 anni Illimitato 2 anni limitato in caso di malattie neoplastiche

* PER UNA LETTURA COMPLETA E APPROFONDATA DI TUTTE LE MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE IN AGRICOLTURA CONSULTARE IL D.M. 9 APRILE 2008 (G.U. N.169 DEL 21 LUGLIO 2008) E RELATIVI ALLEGATI.



► lo svolgimento del lavoro. Nei casi più gravi l'infortunio può essere mortale!!!!

» La **MALATTIA PROFESSIONALE (O TECNOPATIA)** è tale quando la malattia si contrae per prolungata esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro svolto (polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute ecc.) e il rischio lavorativo agisce in modo diluito e prolungato nel tempo (causa lenta).

La malattia professionale è, quindi, da imputare non ad una causa violenta (come per l'infortunio), ma all'usura e alla nocività del lavoro svolto, delle sostanze, attrezzature e macchinari impiegati, dell'ambiente in cui si svolge il lavoro.

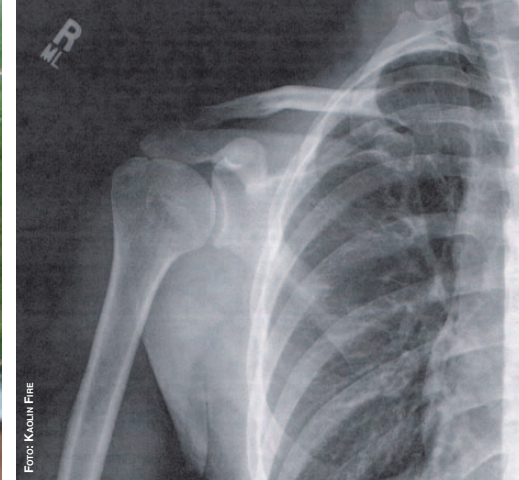
Nel nostro sistema giuridico, a seguito delle sentenze n. 179 e 206 della Corte costituzionale del 1988 e dell'articolo 10 del D.Lgs. 38 del 2000, **le malattie professionali che sono ammesse alla tutela assicurativa** sono:

• **MALATTIE PROFESSIONALI "TABELLATE"**. Malattie contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi. Le tabelle riportano, oltre alla malattia e alla lavorazione, anche il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro. Di queste malattie non vi è necessità di dimostrare il nesso causale ►

TABELLA 2 - Analisi dei costi diretti e indiretti che un'azienda deve sostenere a seguito di un infortunio

COSTI DIRETTI
Perdita della produzione
Danni alle strutture e ai macchinari
Stipendio da retribuire al lavoratore infortunato o in malattia
Ore di straordinario da retribuire in più
Aumento del premio assicurativo Inail
COSTI INDIRETTI
Danno di immagine dell'azienda
Calo di produttività da parte del personale (ad esempio: per demotivazione e paura di farsi male)
Tempo speso per le indagini a seguito dell'infortunio da parte di ASL, carabinieri, autorità giudiziarie ecc.
Ritardi nelle consegne e insoddisfazione del cliente





Un infortunio grave o una malattia professionale non provocano solamente un danno in termini di salute, ma anche ingenti costi economici da sostenere. Uno studio dell'INAIL ha calcolato che ogni infortunio grave costa mediamente 43.000 Euro, di cui circa 30.000 ricadono direttamente sull'azienda.

LA MANCATA DENUNCIA D'INFORTUNIO ALL'INAIL FA PERDERE QUALSIASI DIRITTO DI INDENNIZZO.

► con il lavoro in quanto sono già tutelate con presunzione legale d'origine. Attualmente è in vigore il D.M. del 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) che prevede 85 malattie tabellate per l'industria e 24 per l'agricoltura (**Tab. 1**).

• **MALATTIE PROFESSIONALI "NON TABELLATE"**. Malattie non elencate nelle tabelle allegate al D.M. 9 Aprile 2008 e delle quali il lavoratore dovrà dimostrare il nesso causale malattia-lavoro.

Negli ultimi anni, sebbene si sia verificato un sostanziale calo degli infortuni nel settore agricolo, le malattie professionali, invece, sono in preoccupante aumento.

Partiamo da un dato statistico: in Italia i costi derivanti dagli infortuni sul lavoro hanno un impatto pari al 3% del PIL (Fonte: INAIL). Da ciò emerge anche un'ulteriore doverosa considerazione: questi costi sono a carico del Paese, delle aziende e delle famiglie degli infortunati. Infatti il danno economico causato dagli infortuni e dalle malattie professionali è ancora molto alto. A questo proposito uno studio dell'INAIL (stima CSA dell'INAIL per il 2007) ha calcolato che ogni infortunio costa mediamente 43.000 Euro, di cui circa 30.000 ricadono direttamente sull'azienda. Da ciò si capisce come, nelle piccole aziende, anche un solo

infortunio possa rischiare di compromettere in modo serio la sopravvivenza dell'azienda stessa. **Un infortunio grave o una malattia professionale non provocano solamente un danno in termini di salute ma, per un'azienda agricola come per altre aziende,**

ci saranno anche ingenti costi economici da sostenere.

Per riuscire a percepire il ritorno economico derivante da una buona gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, è necessario che le aziende siano a conoscenza di tutti i costi legati alla gestione della salute e della sicurezza (**Tab. 2**). Non sempre, infatti, questi costi sono facilmente rilevabili e quantificabili. ►

AVVISO IMPORTANTE

INVIO TELEMATICO DELLE DENUNCE OBBLIGATORIO DAL 1° LUGLIO 2013

In vista della scadenza del prossimo 1° luglio, quando lo **scambio di informazioni e documenti tra le imprese (anche quelle agricole) e le amministrazioni pubbliche** dovrà avvenire **esclusivamente in via telematica**, nel "Punto Cliente" del portale www.inail.it, è già attiva la **nuova procedura per l'invio della denuncia**, che sarà utilizzata anche per la comunicazione degli infortuni con prognosi inferiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico, ed è destinata a migliorare la gestione dei rapporti assicurativi, con l'obiettivo di ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche e di raccogliere dati più puntuali per l'analisi del fenomeno.

La possibilità di inserire, tra i recapiti del lavoratore e del datore di lavoro, anche l'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**, che garantisce il ricevimento del messaggio da parte del destinatario, risponde all'esigenza di rendere più rapida la comunicazione tra l'Inail e la sua utenza e riduce, al tempo stesso, i costi del procedimento amministrativo. È inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro di comunicare il proprio codice IBAN per l'accredito dei pagamenti, di inviare con la denuncia/comunicazione due allegati in formato PDF e di formulare eventuali osservazioni nel campo "Note".

I **dati relativi all'unità produttiva** in cui lavora l'infortunato possono essere selezionati tra quelli già presenti nella banca dati delle unità produttive e inseriti automaticamente nella denuncia.

Nella nuova procedura telematica il datore di lavoro, dopo aver selezionato la **posizione assicurativa territoriale**, ha infine la possibilità di indicare anche la polizza e la voce di tariffa, scegliendole tra quelle presenti negli archivi, ai fini della imputazione degli oneri per infortuni.

OBBLIGHI E PROCEDURE PER UNA CORRETTA DENUNCIA DI INFORTUNIO

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Comunicare immediatamente qualsiasi infortunio, anche lieve, al datore di lavoro.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

► Comunicare all'INAIL (anche on-line) entro due giorni, o entro 24 ore se l'infortunio ha causato la morte o il pericolo di vita, gli infortuni occorsi ai dipendenti giudicati guaribili con prognosi superiore a tre giorni. In caso di mancanza di certificazione medica (primo certificato di infortunio), essa verrà acquisita direttamente dall'INAIL (art. 53 DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.).

► Comunicare, entro due giorni, alle autorità di pubblica sicurezza del Comune ove è avvenuto l'infortunio, ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro superiore a tre giorni (art. 54 DPR n. 1124/65).

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO DEL TITOLARE D'AZIENDA

Se l'infortunio è stato subito direttamente dal titolare dell'azienda, egli è obbligato a denunciare l'infortunio occorsogli secondo le stesse regole in vigore per l'infortunio a un dipendente. Se il titolare aziendale è impedito ad effettuare la sua denuncia di infortunio l'obbligo ricade sul primo medico che rileva l'infortunio (ad esempio il medico del Pronto Soccorso). Il titolare dovrà comunque poi far pervenire all'INAIL, appena gli sarà possibile, il modulo di denuncia dell'infortunio. In allegato alla denuncia deve esserci un certificato medico rilasciato o dal pronto soccorso o dal

medico curante con l'indicazione delle giornate di prognosi.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (art. 10 DPR 1124/1965)

L'assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Egli non è esonerato dalla responsabilità civile quando l'evento lesivo (infortunio o malattia professionale) sia stato causato da fatto costituente reato perseguibile d'ufficio commesso dal datore di lavoro o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL MEDICO "CERTIFICATORE" DELL'INFORTUNIO

Ai fini dell'accesso alle prestazioni assicurative dell'INAIL, il medico preposto deve compilare il relativo certificato da consegnare al lavoratore. Inoltre, per finalità preventive e statistiche-epidemiologiche, deve denunciare alla Direzione Provinciale del Lavoro le malattie professionali comprese in un elenco approvato con Decreto Ministeriale. L'obbligo della denuncia è previsto dall'art. 139 del DPR n. 1124/1965 e la sua omissione è sanzionata. Copia di tale denuncia deve essere inviata alla ASL e alla sede INAIL competente per territorio e, in tal modo, confluisce nel Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

PERCHÈ È IMPORTANTE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO?

Spesso quando accade un infortunio si sente dire: «Sono

► segue a pag. 40

PER RIUSCIRE A PERCEPIRE IL RITORNO ECONOMICO DERIVANTE DA UNA BUONA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, È NECESSARIO CHE LE AZIENDE SIANO A CONOSCENZA DI TUTTI I COSTI LEGATI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA



stato al pronto soccorso e mi hanno detto che fanno tutto loro!!!». È vero, fanno tutto loro, ma solo per quanto riguarda la parte sanitaria. La denuncia, invece, deve essere fatta dal titolare infortunato stesso, come per i dipendenti, entro i termini citati in precedenza perché:

- la mancata denuncia d'infortunio all'INAIL fa perdere qualsiasi diritto di indennizzo;
- la denuncia presentata in ritardo fa perdere l'indennità delle giornate precedenti alla stessa, ma non le successive. Per questo la tempestività dell'invio, oltre che a essere un obbligo di legge, previene la perdita di un diritto;
- la denuncia, a prescindere dal pagamento o meno delle giornate di indennità temporanea, può far riconoscere degli eventuali postumi residuali, la valutazione dei quali può dar luogo ad una liquidazione in capitale (danno biologico) quando la percentuale si colloca tra il 6% ed il 15%, mentre dà diritto ad una rendita mensile per i postumi dal 16% in su;
- il riconoscimento di un danno, anche se non viene indennizzato perché sotto il limite del 6%, può essere ripreso in considerazione al momento di riconoscimenti postumi per



un infortunio successivo;

- per il riconoscimento di una eventuale ricaduta relativa all'infortunio stesso (in questo caso si riapre la pratica di infortunio con il riconoscimento dell'indennità temporanea di inabilità);
- per il riconoscimento di un eventuale prolungamento dell'infortunio oltre la prognosi già determinata in precedenza dal pronto soccorso.

LE SANZIONI

In caso di mancata denuncia di infortunio, per il datore di lavoro o il titolare di azienda scattano le seguenti sanzioni: omessa denuncia, denuncia tardiva, denuncia inesatta o incompleta di infortuni o malattie professionali occorsi a dipendenti o collaboratori familiari. Si va da un'ammenda di € 1.291,15 a € 77.46,85 [Fonte INAIL – sistema sanzionatorio].

LE PRESTAZIONI DELL'INAIL PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Vediamo ora l'iter procedurale nella gestione delle pratiche e degli indennizzi a seguito della denuncia per infortunio o malattia professionale:

- 1) l'INAIL riceve la documentazione (certificato medico e denuncia d'infortunio o di malattia professionale /tecnopatia);
- 2) il titolare o il lavoratore viene invitato presso la sede

INAIL competente per territorio per l'istruttoria amministrativa del suo caso e sarà poi sottoposto a visita medica.

Le prestazioni che l'INAIL eroga all'assicurato infortunato o tecnopatico, a fronte di specifici requisiti, sono sia di natura economica che sanitaria. Di seguito le principali:

- cure ambulatoriali;
- indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- indennizzo in capitale o in rendita in base al grado di menomazione – per la menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali (eventi a decorrere dal 25 Luglio 2000, precedentemente veniva erogata una rendita per inabilità permanente);
- rendita ai superstiti;
- assegno di incollocabilità;
- speciale assegno continuativo mensile;
- cure idrofangotermaali e soggiorni climatici;
- fornitura di protesi, ortesi e presidi;
- assegno per assistenza personale continuativa;
- rendita di passaggio (in caso di silicosi o asbestosi).

Le suddette prestazioni economiche sono corrisposte anche se il datore di lavoro non è in regola con gli obblighi contributivi, ad eccezione del caso dei lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti).

LE AZIONI DI RIVALSA DA PARTE DELL'INAIL

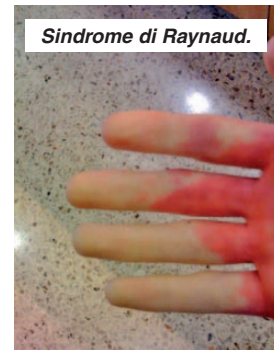
In determinate situazioni l'INAIL può intraprendere azioni per recuperare, a titolo di risarcimento, le somme indebitamente erogate per le prestazioni dovute all'infortunato. Le principali azioni di rivalsa da parte dell' INAIL possono essere:

1) **REGRESSO** (artt. 10 e 11 T.U. 1124 del 1964). Azione intrapresa dall'INAIL contro il datore di lavoro o, in caso di dolo, anche contro l'infortunato. L'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, con esclusione delle seguenti fattispecie:

- condanna penale del datore di lavoro per il fatto dal quale l'infortunio è derivato;
- sentenza penale secondo cui l'infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi il datore debba rispondere secondo il Codice civile.

L'Inail può esercitare l'azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo e sia accertato con sentenza penale. Non è sufficiente la colpa del lavoratore, anche se grave. L'infortunio va ascritto esclusivamente all'imprudenza del lavoratore che abbia completamente trasgredito le istruzioni ricevute con una imprevedibile elusione, cosciente e volontaria, delle norme di sicurezza. Il comportamento del dipendente deve aver avuto i caratteri dell'abnormità ed inopinabilità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, dell'atipicità ed eccezionalità, in modo da risultare causa esclusiva dell'evento.

2) **SURROGA** (art. 2043 c.c.). Azione intrapresa dall'INAIL contro il terzo, estraneo cioè al rapporto lavorativo, responsabile dell'infortunio. L'azione di surroga è possibile solo se il terzo è responsabile dell'infortunio a causa di fatto illecito: "Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" (art. 2043 cod. civ.) Con l'azione di surroga, quindi, l'INAIL non è parte danneggiata in quanto tale, ma subentra all'assicurato nei diritti che questi possa far valere nei confronti del terzo responsabile e, in ogni caso, limitatamente ai danni che rientrano nell'assicurazione. **Esclusi i casi di dolo, l'azione di surroga non può essere esercitata se il danno è causato dai figli, affiliati, ascendenti, altri parenti e affini.**



Sindrome di Raynaud.



- Alcuni costi sono direttamente correlati all'evento infortunistico (costi diretti) e risultano facilmente individuabili dal datore di lavoro (ad esempio i costi legati all'assenza per infortunio e/o malattia professionale).

Altri costi, invece, sono di più difficile quantificazione (costi indiretti) e derivano essenzialmente, ad esempio, dalla perdita di immagine dell'azienda oppure dal tempo speso per l'indagine a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, dal calo di produttività del personale, ecc. La difficoltà di individuare e quantificare questi costi porta molto spesso a sottovalutare i costi totali legati al fenomeno infortunistico e a considerare solo i costi diretti.

Il ritorno in termini economici degli investimenti fatti nella sicurezza in azienda è un concetto noto già da molti anni anche a livello internazionale e ne sono un'evidenza alcuni studi, tra cui un progetto sperimentale dell'Occupational Safety and Health Administration

(OSHA), che ha condotto un programma su base volontaria (VPP - Voluntary Protection Program) di adesione agli standard di sicurezza sul lavoro dell'OSHA. Il programma, tuttora in corso, ha dimostrato che le 178 aziende che hanno aderito hanno ridotto gli infortuni del 45% rispetto ai valori attesi e del 55% rispetto alle aziende dello stesso settore produttivo, con una riduzione del numero di giorni lavorativi persi inferiore del 49% rispetto ad aziende analoghe. Alcune aziende aderenti al programma hanno registrato anche dati inerenti ad un incremento della produttività aziendale (+ 13% in tre anni) e una diminuzione negli scarti di produzione (-16% in tre anni). [Fonte: American Society of Safety Engineers, White paper addressing].

Tutto ciò premesso possiamo affermare con certezza che investire nella prevenzione e nella sicurezza aziendale non è un costo, ma, al contrario, una risorsa!

**INVESTIRE
NELLA PREVENZIONE E NELLA SICUREZZA AZIENDALE NON È UN COSTO, MA, AL CONTRARIO, UNA RISORSA!**

BIBLIOGRAFIA E NORMATIVA

- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 recante Disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali artt. 3 e 211
- D.P.R. 13 aprile 1994 n. 336 recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura
- D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 recante Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 art. 10
- D.M. 27 aprile 2004 e D.M. 14 gennaio 2008 "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni
- D.M. 9 aprile 2008 "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura"
- Circolare INAIL n. 47 del 24 luglio 2008 - Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. D.M. 9 aprile 2008.
- I disturbi muscoloscheletrici lavorativi: la causa, l'insorgenza, la prevenzione, la tutela assicurativa – INAIL edizione 2012
- Sicurezza... al passo coi tempi – INAIL 2013

SITOGRAFIA

www.inail.it - www.ispesl.it - www.lavoro.gov.it - www.salute.gov.it

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI

CIRCOLARE N. 12 DELL'11 MARZO 2013

Lo scorso 12 marzo 2013 è entrato in vigore l'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

È bene ricordare che il punto 9.4 dell'Accordo sopracitato specifica che i lavoratori agricoli che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni possono frequentare esclusivamente i corsi di aggiornamento di 4 ore entro il 12 marzo 2017 (e, quindi, non il corso base obbligatorio di 8 ore che prevede anche la parte pratica). Tale deroga si applica a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature individuate nell'Accordo.

In merito all'applicazione dell'Accordo, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'11 marzo 2013 una circolare esplicativa nella quale precisa e chiarisce i criteri per poter autocertificare "l'esperienza documentata" per i lavoratori nel settore agricolo e forestale. Nel dettaglio la circolare fornisce chiarimenti in merito a:

- 1) esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo;
 - 2) utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro;
 - 3) corso di aggiornamento.
- Per quanto riguarda il primo punto,

N.B. I lavoratori incaricati dell'uso dei trattori agricoli alla data del 12 marzo 2013, che non hanno maturato un'esperienza di due anni o che non sono in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi base entro il 12 marzo 2015. Se, invece, si è proceduto a documentare l'esperienza biennale del lavoratore agricolo / lavoratore autonomo / coadiuvante familiare / datore di lavoro, il corso di aggiornamento di 4 ore andrà effettuato entro il 12 marzo 2017.

ovvero **esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo** di cui al punto 9.4 dell'Accordo 22 febbraio 2012, la circolare spiega che ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso di attrezzature di lavoro si delineano due situazioni:

- a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore** lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori familiari;
- b) nel caso di lavoratore subordinato** lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.

Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell'articolo 71 e al comma 4, dell'articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

Con riferimento invece al secondo punto la circolare specifica che: il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di **utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro** individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria ecc.

Infine, con riferimento ai **corsi di aggiornamento** la nota del Ministero sottolinea che: ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità. 

SUBSTRATI BIOLOGICI FLORAGARD CON „FLORA BIO-MIX”

Cos'è Flora Bio-Mix e dove viene applicato?

Flora Bio-Mix è un fertilizzante biologico ad azione rapida sviluppato da Floragard per la fertilizzazione integrativa di substrati per semina, cubetti pressati, erbe e vasi nel giardinaggio ecologico. E' composto da componenti organici vegetali e animali come anche da materie prime minerali naturali e corrisponde alle direttive dell'ordinamento CE n. 834/2007 con il regolamento di esecuzione 889/2008 sulla produzione ecologica/biologica.

5 validi motivi per i substrati biologici Floragard con Flora Bio-Mix!

1. Flora Bio-Mix ha un'azione iniziale molto rapida e sicura. Grazie al trattamento speciale del fertilizzante la mineralizzazione e il rilascio dell'azoto inizia subito dopo la produzione del terriccio. Entro 5 settimane le sostanze nutritive sono rilasciate e disponibili per le piante
2. Il rilascio delle sostanze nutritive di Flora Bio-Mix avviene in modo sicuro anche nei substrati con basso livello di rinvigimento (p. es. miscele senza compost) oppure a temperature basse
3. Flora Bio-Mix stimola la vita nel suolo e il trasferimento microbico delle sostanze nutritive da altri fertilizzanti organici
4. Flora Bio-Mix è l'integrazione ideale di altri fertilizzanti per substrati organici consolidati con un'azione a medio e lungo termine, come p. es. Phytogriess
5. Flora Bio-Mix viene impiegato a seconda del campo di applicazione in quantità di 1-3 kg/m³

Crescita omogenea delle piante – un plusvalore di sicurezza della coltura



Produzione di basilico da vaso biologico di ottima qualità nel substrato biologico con Flora Bio-Mix

Substrato: „Floradur® Pot Herbs Bio“ (1 kg/m³ Flora Bio-Mix, 7 kg/m³ Phytogriess).

Foto: 30 giorni dopo la semina, senza fertilizzazione successiva



Questi prodotti sono disponibili anche in Mega-Bag da 2.700 e 3.000 litri

ALTRE DOMANDE? NOI SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE!

Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau
Gerhard-Stalling-Straße 7 · 26135 Oldenburg · GERMANY
Fon +49 (0)441 / 20 92-197 · Fax +49 (0)441 / 20 92-103
sassi@floragard.de · www.floragard.de

Flora  **gard**
Floragard Product

Dare il meglio. Dal 1919!